



DOTT. GIAMPIETRO CARELLI
CONSULENTE DEL LAVORO

Spett.li Clienti

OGGETTO: BONUS CARBURANTE - 200,00 €

L'art. 2 del D.L. 21/2022 (convertito dalla Legge 51/2022) prevede che per l'anno 2022 l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburante, nel **limite di euro 200,00** per lavoratore, **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi dell'art. 51, c. 3 TUIR.

In pratica, **limitatamente all'anno 2022**, in aggiunta al limite di esenzione ordinario pari a 258,23 euro previsto per le cessioni di beni e servizi ai dipendenti (fringe benefit), viene introdotto un limite ulteriore pari a 200,00 euro che fa esclusivo riferimento ai buoni benzina.

Viene, cioè, confermata la possibilità di cumulare il nuovo bonus di 200 euro in buoni benzina e la franchigia generale di non imponibilità di beni ceduti e servizi prestati a titolo gratuito per un valore non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta.

Pertanto risulta corretto interpretare la nuova disposizione nel senso che – ad esempio – nel 2022 sarà possibile riconoscere ai dipendenti un buono spesa pari 258,23 € e, in aggiunta, un buono benzina pari a 200,0 euro. Entrambi i buoni non concorreranno alla formazione del reddito per un totale di 458,23 €.

Distinti saluti.

Verona, 13 giugno 2022

Studio Dott. Giampietro Carelli